



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Decreto N. 1 / 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI CITTADELLA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.5.2018 questo Comune aderiva alla convenzione per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la Prevenzione e la Risoluzione delle Patologie del Rapporto di Lavoro del personale dipendente tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, quale Ente capofila, l'Anci Emilia Romagna ed altri;
- veniva successivamente sottoscritta la relativa convenzione con la suddetta Unione, ns. Prot. 33072 del 3.10.2018, che all'art. 6 prevedeva in materia di recesso che gli Enti firmatari potessero recedere con un preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione formale all'Unione e che il recesso avesse effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.6.2021 veniva approvato il recesso dalla suddetta convenzione a far data dal 1.1.2022;

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario, nelle more di una nuova convenzione, provvedere alla nomina dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Cittadella che entrerà in funzione dalla data di sottoscrizione del presente atto, stante l'avvenuta scadenza della convenzione con l'Ufficio Associato Interprovinciale sopra citato;

VISTI:

- l'art. 55-bis, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede *“Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”*;
- la sentenza n. 20417 del 29.7.2019 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ai sensi della quale:
 - viene evidenziato come il legislatore non abbia dettato prescrizioni in merito alla

composizione collegiale o personale dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari né abbia imposto requisiti particolari per i soggetti chiamati a comporre l'ufficio medesimo, richiamando in proposito anche le sentenze della Cassazione 16706/2018, 5317/2017, 22487/2016;

- viene fatta rilevare l'opportunità che l'Ufficio non sia composto dal responsabile dell'ufficio al quale appartiene il dipendente interessato dal procedimento;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede:
 - all'art. 6 che il Segretario generale dirige l'ufficio per i provvedimenti disciplinari;
 - all'art. 17 che il Sindaco istituisca l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
- la struttura organizzativa dell'Ente, che prevede la presenza di figure dirigenziali e pone in staff alla figura del Segretario l'ufficio associato per la gestione dei procedimenti disciplinari;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di istituire, nelle more di una nuova convenzione, l'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Cittadella identificandone i componenti nei dirigenti dell'Ente, con la precisazione che nel singolo procedimento il dirigente al quale appartiene il dipendente interessato dal procedimento non dovrà far parte della composizione dell'UPD;
- di prevedere che le funzioni di assistenza all'ufficio vengano svolte dall'ufficio risorse umane;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTI:

- l'art. 55-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare quanto previsto dagli articoli 97 e 107;
- il Capo V del C.C.N.L. 1994-1997;
- gli artt. 2104, 2105 e 2106 del codice civile;
- gli articoli 6 e 17 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 30 e 32 dello Statuto;

DECRETA

di istituire - per quanto esposto in premessa, nelle more di una nuova convenzione e a far data dalla sottoscrizione del presente atto - l'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune di Cittadella, che sarà composto dai dirigenti dell'Ente e diretto dal Segretario Generale, con la precisazione che nel singolo procedimento il dirigente al quale appartiene il dipendente interessato dal procedimento non dovrà far parte della composizione dell'UPD

DISPONE

che il presente decreto sia trasmesso:

- al Segretario Generale e ai Dirigenti dell'Ente;
- all'Ufficio risorse umane del Comune di Cittadella;
- alle rappresentanze sindacali dell'Ente;
- al Nucleo di Valutazione;
- al Collegio dei Revisori.

RICORDA

che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei termini (60 giorni) di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini (120 giorni) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cittadella, lì 14/02/2022

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)